

Contratto di collaborazione tra A.S.L. V.C.O. di Omegna e L' EREMO DI MIAZZINA, per attività di progettazione integrata e realizzazione di iniziative per l' aggiornamento e la formazione professionale del personale dipendente.

TRA

Dr. Renzo Sandrini, nella sua qualità di **DELEGATO** dal Direttore Generale pro tempore dott. Adriano Giacometto dell' **Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O.** con sede legale in Omegna, Via Mazzini 117 – C.F./P.IVA n° 00634880033

F

Dott. Mario Vannini, nella sua qualità di Direttore della Casa di Cura Privata **L' EREMO DI MIAZZINA** con sede legale in Cambiasca (VB), via per Miazzina 16, P. IVA n° 01823600034, C.F. 05788741006

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PREMESSO Che

L' A.S.L. V.C.O. di Omegna è stata inserita nell'Albo Regionale dei Provider ECM accreditati in via provvisoria per gli anni 2012/2013 con la Determinazione n. 357 del 31/05/2012 della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- ART. 1 -

OGGETTO

l'ASL VCO di Omegna (di seguito denominata ASL VCO) si impegna ad instaurare con la Casa di Cura Privata L' EREMO DI MIAZZINA (di seguito denominata L' EREMO) un rapporto di collaborazione relativamente a :

- a. Progettazione ed erogazione di eventi ed iniziative formative, compresa la gestione della procedura di accreditamento ECM, rivolte al personale de L' EREMO, con lo scopo di dare continuità all' aggiornamento ed alla formazione professionale del personale stesso.
- b. Possibilità di partecipazione del predetto personale ad eventi ed iniziative formative residenziali, organizzati dall' ASL VCO di Omegna e possibilità per il personale dell'ASL VCO di partecipare ad analoghe iniziative realizzate da L' EREMO.
- c. Possibilità di utilizzo di spazi ed aule didattiche dell' ASL VCO da parte de L' EREMO per le finalità di cui alla presente.

- ART. 2 -

ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA'

Per realizzare quanto previsto all'art. 1 è necessario procedere alla :

- 1. Identificazione del fabbisogno formativo de LI EREMO in termini di :**
 - a. Tipologia degli argomenti e/o temi di specifico interesse da sviluppare.
 - b. Numero di operatori interessati alla formazione ECM, precisando ruolo, qualifica professionale e posizione funzionale degli stessi.
- 2. Progettazione dei singoli eventi necessari per la realizzazione del Piano Formativo de L' EREMO in tutte le tipologie previste dal sistema ECM e in particolare :**

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°

del

(composto da n° 4 pagine)

- a. Formazione residenziale (FR)
- b. Formazione sul campo (FSC) : Tirocinio - stage, Gruppi di lavoro, Progetti di ricerca, Audit clinico
- c. Formazione a distanza (FAD).

3. Attuazione degli adempimenti previsti dalla procedura regionale per i corsi per i quali viene richiesto l'accreditamento ECM.

- ART. 3 -

IMPEGNI DEI CONTRAENTI

L' EREMO si impegna a :

1. Trasmettere il Piano Formativo da attuare ;
2. Richiedere formalmente la realizzazione di eventi specifici identificati nel percorso formativo predetto.
3. Individuare un referente sanitario e personale amministrativo per la gestione dei rapporti con la segreteria della S.O.C. GASD dell' ASL VCO.

L' ASL VCO – per il tramite di proprio personale dipendente, appartenente alla Struttura Organizzativa Complessa GASD – al fine di garantire la corretta attività di supporto alle attività indicate nella presente, si impegna a :

- ❖ gestire integralmente la progettazione e l'accreditamento ECM degli eventi formativi secondo la procedura Regionale ;
- ❖ coordinare l'attività amministrativa e di segreteria relativa alla fase di realizzazione degli eventi;
- ❖ identificare e reclutare i docenti necessari
- ❖ liquidare i compensi ai convenuti per la realizzazione dei diversi progetti;
- ❖ tenere la rendicontazione delle spese connesse alla presente convenzione, conservando copia dei giustificativi di spesa e dei provvedimenti di incarico ove necessari ;
- ❖ Trasmettere il calendario degli eventi formativi residenziali di interesse de L' EREMO.
- ❖ Gestire le procedure correlate ad eventuali sponsorizzazioni.

- ART. 4 -

CORRISPETTIVI

L' EREMO, con riferimento ad interventi formativi rientranti nell' ambito di applicazione del presente accordo di collaborazione riconosce all' ASL VCO le seguenti competenze economiche :

- ➡ Il compenso forfetario omnicomprensivo per progettazione, individuazione dei docenti ed analisi di eventi formativi previsti esclusivamente per L' EREMO con la conseguente attivazione di tutte le procedure del sistema ECM **Regionale**, viene determinato in
 - **€ 300,00 per ciascun corso : quota omnicomprensiva anche della fruizione ed utilizzo degli ambienti e delle sedi aziendali classificate per uso didattico e gestite dal Settore Formazione della S.O.C. GASD dell' ASL VCO, con esclusione dei compensi dovuti ai docenti ;**
 - **€ 350,00 per ogni Corso che preveda un luogo di svolgimento diverso dalle sedi aziendali rese disponibili dall' ASL VCO in quanto la funzione di provider regionale attribuita all' ASL VCO comporta anche attività di vigilanza, ispezione e supervisione di ciascun corso durante la fase di realizzazione e svolgimento, con presenza di personale ASL VCO presso la sede didattica, con conseguente esposizione di spese ed oneri da sostenere ;**
 - **€ 150,00 per ciascuna edizione di Corso replicata della prima, in entrambi i casi sopra previsti ;**

Gli importi sopra esposti sono da considerare al netto degli oneri riflessi e con IRAP a carico del committente secondo la vigente normativa.

(composto da n° 4 pagine)

- Quota omnicomprensiva di **€. 50,00** per ogni dipendente de **L' EREMO**, partecipante a ciascuno dei **corsi residenziali gestiti dall'ASL VCO**, con esclusione dei corsi per i quali è previsto costo d' iscrizione superiore.

In caso di attuazione di quanto previsto al precedente punto L' EREMO provvederà a trasmettere formalmente ed ufficialmente i nominativi dei propri dipendenti da inserire in corsi dell' ASL VCO e conseguentemente l' ASL VCO emetterà fattura intestata a L' EREMO per quanto dovuto a riscontro dell' elenco nominativo pervenuto.

A quanto stabilito al paragrafo che precede si applica il principio di reciprocità a valere anche per l'ASL VCO.

- ART. 5 -

ASSICURAZIONI ED ONERI

- a. L' EREMO dovrà provvedere alla copertura assicurativa da tutti i rischi derivanti dall'eventuale accesso alla propria struttura (Responsabilità civile professionale ed infortunio) in riferimento all'attività prestata dal personale collaboratore di cui al presente atto, sollevando l'ASL VCO da ogni responsabilità che possa derivare dalla stessa e in relazione ai rischi sopra citati.

E' altresì a carico de L' EREMO la copertura assicurativa per i rischi in itinere.

- b. L' assoggettamento all' I.R.A.P. degli importi convenuti, gli oneri riflessi e gli oneri contributivi INPDAP per l' attività prestata dal personale ASL VCO, sono a carico della parte committente nel ruolo di Ente che conferisce gli incarichi in oggetto.

- c. Peraltro il versamento di quanto specificato ai precedenti commi ed articoli del presente atto costituisce corrispettivo di prestazioni di servizi esenti da I.V.A., ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633, come disposto dall' art. 14 - comma 10 - della legge 24 dicembre 1993 n° 537. - (« I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l' esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n° 633. ») -.

- Art. 6 -

FRUIZIONE AMBIENTI E SEDI

Con particolare riferimento a quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 4, in relazione ad eventi formativi promossi e realizzati per L' EREMO con applicazione della **quota omnicomprensiva anche della fruizione ed utilizzo degli ambienti e delle sedi aziendali classificate per uso didattico**, si conviene che le stesse siano individuate fra quelle **di seguito indicate** e gestite dal Settore Formazione della **S.O.C. GASP** dell' ASL VCO :

- **Aula Magna** (posti a sedere n° 90) **dell' ASL VCO** e tutta la strumentazione ivi presente (Personal Computer, proiettore, schermo, microfoni, ecc...) al piano terra della Sede Centrale Aziendale, **nel "Palazzo Beltrami" nuovo**, in via Mazzini 117 **ad Omegna** ;
- **Aula Multimediale** (posti a sedere n° 35) **dell' ASL VCO** e tutta la strumentazione ivi presente (Personal Computer, proiettore, schermo, microfoni, ecc...) al piano terra della Sede Centrale Aziendale, **nel "Palazzo Beltrami" vecchio**, in via Mazzini 117 **ad Omegna** ;
- **Aule della Sede Didattica Aziendale dei Corsi di Laurea Triennale delle Professioni Sanitarie** in "Infermieristica" e in "Fisioterapia" **nella sede** formativa del VCO c/o la Struttura di «**Villa Saporiti**» insistente nello Stabilimento Ospedaliero "G. Castelli" dell' Ospedale Unico Plurisede dell' ASL VCO a **VERBANIA (VB)**.

- ART. 7 -

TUTELA della PRIVACY

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° _____ del _____ (composto da n° 4 pagine)

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero comunicati dal Committente in virtù del presente contratto (ai sensi del Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196).

- ART. 8 -

DURATA

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione al 31.12.2013**, data prorogabile fino alla realizzazione di iniziative in corso di effettuazione ai sensi del contratto in oggetto, fatta salva la facoltà di recesso anticipato (per entrambe le parti) da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 giorni e possibilità di rinnovo del rapporto di collaborazione previa assunzione di specifico atto deliberativo.

- ART. 9 -

CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme dei Codici Civile e di Procedura Civile.

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente disciplinare e che non si possano definire mediante accordo bonario, saranno deferite al foro di Verbania.

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ovvero di mancato rispetto dei termini stabiliti, devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, previa formale diffida, l'adempimento in un termine non superiore a 15 giorni.

Le parti danno atto che la presente scrittura è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. b, n° 16) ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5 DPR 26.4.1986 n° 131 (Tariffa all. AS - parte II, art. 1, lett. B) e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa (art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cambiasca, _____

IL DIRETTORE
CASA DI CURA PRIVATA
"L' EREMO DI MIAZZINA"
(Dott. MARIO VANNINI)

Omegna, _____

per DELEGA del Direttore Generale
A.S.L. V.C.O. di OMEGNA
Il Dirigente Medico Direttore
Responsabile S.O.C.
Gestione Attività Supporto Direzionale
(dr. Renzo SANDRINI)

